



Tribunale di Fermo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Sara Marzialetti	Presidente rel.
dott. Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 26-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

██████████ nato a ██████████ (FM) il ██████████ C.F. ██████████, residente in ██████████ (FM), ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Torretti del Foro di Fermo C.F. TRRBRN58P13I324P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Elpidio a Mare (FM) via Adige n.26, giusta delega in atti; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

- Letto il ricorso ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 09.05.2024 da Cipriani Leonardo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio e la relativa documentazione prodotta;
- esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente in data 18.04.2025 in conformità a quanto richiesto con decreto interlocutorio del 15.04.2025;
- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:
 - a) sussiste la competenza di questo Tribunale per avere l'istante il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Francavilla D'Ete (FM), comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. certificato di residenza prodotto in data 18.04.2025);

b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso, è stata allegata una relazione in data 09.05.2024 redatta dal Gestore della Crisi dott.ssa Loredana Marziali, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) dall'esame della documentazione e dalla relazione del gestore della crisi, sebbene il ricorrente dichiara di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni in frode ai propri creditori (cfr. allegato n. 26 relazione gestore della crisi), emerge, in realtà, che sul conto corrente intestato al Cipriani è stata accreditata la somma di euro 2.900,00, che l'istante indica come importo ricavato dalla vendita di una moto di sua proprietà della quale ha sentito l'esigenza di disfarsi anche per evitare maggiori spese (cfr. all. n. 24 relazione gestore della crisi); peraltro, tale atto di disposizione del patrimonio, stante la esiguità della somma, e soprattutto in considerazione dell'adeguato piano di ristoro per i creditori, non rappresenta un atto in frode agli stessi e non rappresenta elemento ostativo ai fini dell'accesso del ricorrente alla procedura invocata (cfr. in senso conforme Tribunale di Latina 18.01.2020; cfr. Tribunale di Catania 29.07.2023);

f) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso: in particolare l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, sarebbe da ricondursi alla sopravvenuta incapacità economica, che non ha consentito il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell'immobile sito in Francavilla D'Ete;

g) il passivo è pari a complessivi ad € 638.860,29 maturato nei confronti di: FEDAIA SPV SRL - Contratto di Mutuo Ipotecario Fondiario Rep 17590/7218 per euro 474.275,52; FEDAIA SPV SRL Contratto di Mutuo Ipotecario Rep. 20318/9439 per euro 159.077,05; REGIONE MARCHE -Bollo Autovetture 2021-2022-2023-per euro 697,44-privilegiato; REGIONE MARCHE Bollo Autovetture 2021-2022-2023 per euro 200,16, Chirografario; FINDOMESTIC BANCA S.P.A. Finanziamento credito personale per 4.610,12 - Chirografario (cfr. tabella pag. 7 relazione Gestore della Crisi); alla detta posizione debitoria dell'istante, sopra indicata, vanno, altresì, ad aggiungersi: spese 1.800 euro per trascrizioni autovettura e immobili, pubblicità, gestione concorrente, imposte di registrazione sentenza, salvo conguaglio; quota spese residua strettamente inerente alla procedura in questione come da preventivo definito dall'OCC di Fermo, in prededuzione è pari ad euro 5.368,00, iva compresa. (cfr. pag. 7 e 8 relazione gestore della crisi);

i) l'istante, nel cui stato di famiglia non risultano altri soggetti, ha percepito nell'anno 2022 un reddito annuo lordo pari ad euro 15.793,00, nell'anno 2021 un reddito annuo lordo pari ad euro 1.670,00 e nell'anno 2020 un reddito annuo lordo pari ad euro 15.125,78 (cfr. all. n. 4, 5, 6 ricorso introduttivo) e dal mese di gennaio 2024 il ricorrente risulta svolgere attività professionale, attualmente esercitata in [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (cfr. pag. 5 relazione O.C.C.); le spese mensili correnti necessarie al proprio sostentamento risultano congruamente indicate in euro 1.852,77 (cfr. tabella 6 pag. 12 relazione gestore della crisi);

h) il patrimonio mobiliare del ricorrente è costituito da un bene mobile registrato di modesto valore (Volskwagen Golf 1J, immatricolata in data 03/05/2001, targata

██████████, il cui valore di realizzo risulta essere pari ad euro 500,00 circa) e da una modesta somma di denaro, in giacenza sul conto corrente (saldo euro 3.346,00 al 07/05/2024 Banca Mediolanum conto corrente n. 2713468, cfr pag. 10 relazione O.C.C.); l) dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della crisi emerge che il patrimonio immobiliare del ricorrente è composto dagli immobili di seguito catastalmente identificati:

Foglio 4, Part. 677, sub. 2, Categ.c/2, Classe, 1 rendita euro 49,42, proprietà 100% Contrada Selve Lunghe n. 10, piano T. Francavilla D'Ete (FM);

Foglio 4, Part. 677, sub. 7, Categ. a/7, Classe 2, rendita euro 487,02, proprietà 100%, Contrada Selve Lunghe n. 10, piano T-1-2-Francavilla D'Ete (FM);

Foglio 16, Part. 585, sub.11, Categ. a/3, Classe 4, rendita euro 596,51, proprietà 50%, via Don Giovanni Minzoni, 16, piano S1 1-2- Monte San Giusto (FM);

foglio 4, particella 529, qualità vigneto, Classe 1, Red. Dom. 6,41, Red. Agrario 3,74 in Francavilla D'Ete (FM);

foglio 4, particella 531, qualità vigneto, Classe 1, Red. Dom. 4,09, Red. Agrario 2,39 in Francavilla D'Ete (FM);

tali immobili, ad eccezione di quelli ubicati in Monte San Giusto, sono interessati da procedura esecutiva presso il Tribunale di Fermo rubricata al n. R.G.E.I. 156/2019, non ancora stimati dal CTU nominato nel procedimento; peraltro la valutazione degli stessi è stata rimessa da parte dell'O.C.C. al Geom. Roberta Pompei al fine della redazione del piano liquidatorio in atti ed il valore di mercato dell'immobile in Francavilla D'Ete, distinto al Foglio 4, part. 677, sub. 2 e 7, è stato stimato in euro 210.210,00, mentre quello del terreno annesso, sempre in Francavilla D'Ete, è stato stimato in euro 39.500,00; il valore di mercato dell'immobile sito in Monte San Giusto (MC), del quale il ricorrente è proprietario per quota di 1/2, è stato stimato in euro 44.700 quanto a detta quota;

m) il ricorrente versa pertanto in stato di sovraindebitamento, in quanto, al netto delle spese necessarie per i propri bisogni, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dai beni immobili – poste attive per definizione non prontamente liquidabili – per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

n) in base al disposto dell'art. 270, comma II, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

o) i documenti di cui all'art. 270, comma II, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;

p) il ricorrente può essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura, l'autoveicolo Volkswagen Golf 1J targato ██████████.

Tutto ciò premesso, ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

P.Q.M.

Visti gli art. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA aperte la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

██████████ nato a ██████████ (FM) il ██████████ C.F. ██████████, residente in ██████████ (FM) ██████████

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Loredana Marziali, con studio in Porto San Giorgio (FM) via Giordano Bruno, 191;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1852,77 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Cipriani Leonardo e per l'effetto dispone la sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. 156/2019 R.G.E.I., pendente dinanzi al Tribunale di Fermo;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne

lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 10 luglio 2025

Il Presidente rel.
Sara Marzialetti

